

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data 08/06/2023

Protocollo N° 0310415 Class: 1.760.25.1 Fasc.

Allegati N° 4 per tot.pag. 50

Oggetto: Misure di aiuto per prevenire i danni dalla fauna selvatica a favore delle aziende agricole.

Ill.mi Presidenti
delle Province di
Verona, Vicenza, Treviso e Belluno

Ill.mi Presidenti
delle Unioni Montane
del Veneto

Ill.mi Sindaci
dei Comuni montani
del Veneto

Egregi
Rappresentanti delle
Associazioni di Categoria
del Veneto

Egregi,

con la presente si informa che con Deliberazione **n. 602 del 19 maggio 2023**, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato l'apertura dei termini per accedere al tipo Intervento 4.4.3 – *Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica*, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Sono stati stanziati euro 500.000,00 per finanziare le dotazioni necessarie a prevenire i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica ed in particolare dai grandi carnivori.

Sinteticamente, questo tipo di Intervento prevede i seguenti parametri:

- Beneficiari: agricoltori (art.4 Reg. (UE) 1307/2013) ma anche i soggetti privati, secondo specifici criteri di ammissibilità.
- Interventi ammissibili:
 1. recinzioni elettrificate semipermanenti, a rete o a filo;
 2. recinzioni elettrificate mobili, a rete, con supporti in materiale sintetico;
 3. recinzioni metalliche fisse, con o senza elettrificazione;
 4. dissuasori acustici e/o luminosi.

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- Aliquote e importi: l'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile; l'importo massimo ammissibile per domanda è pari a euro 5.000,00.
- Risorse a bando: euro 500.000,00.
- Scadenza presentazione delle domande: 17 agosto 2023.

Non è richiesto un punteggio minimo per l'accesso al richiamato Intervento.

Ciò premesso, si prega di dare diffusione al presente provvedimento attraverso i canali che riterrete maggiormente opportuni ed efficaci fino ad arrivare, possibilmente, al singolo allevatore.

Si invia inoltre la **DGR n. 562 del 09 maggio 2023** con la quale si è approvato il Bando regionale per l'erogazione di contributi "de minimis" per interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e le spese ammissibili sono le seguenti:

- a) creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
- b) Protezione elettrica a bassa intensità;
- c) Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- d) Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator, ecc.

I richiedenti la misura di aiuto dovranno presentare domanda ad AVEPA, entro 120 giorni dall'apertura dei termini ad avvenuta pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, avvenuta il 16 maggio 2023, pertanto la scadenza per la presentazione delle domande per questo Bando è fissata il 13 settembre 2023.

Rinnovo peraltro la disponibilità dell'Amministrazione regionale ed in particolare del nostro ufficio dislocato presso l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago, ad illustrare in dettaglio i richiamati Interventi, nonché ad individuare assieme alle S.S.V.V. quelle azioni e strategie che si ritengono necessarie al fine di affrontare le problematiche in argomento.

Rimaniamo a disposizione nel caso si rilevi la necessità di illustrare i bandi nei dettagli attraverso i consuetudinari sistemi di videoconferenza.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si rendessero necessari, porgo cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Pietro Salvadori

U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria

Dott. Stefano Omizzolo

P.O. Pianificazione e Gestione faunistico venatoria

Responsabile: Dott. For. Guido Lavazza – tel. 041 279 5410

Referente pratica: dott. Pernechele Emanuele - tel. 041/2795421

e-mail: emanuele.pernechele@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PIETRO SALVADORI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 503754)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 602 del 19 maggio 2023

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 4.4.3 del PSR 2014-2022. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/cr n. 41 del 07/04/2023.*[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche; l'ultima modifica è stata ratificata con DGR n. 15 del 10 gennaio 2023 a seguito della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9917 final del 19 dicembre 2022.

Con il presente provvedimento, si intende quindi approvare il bando e aprire i termini di presentazione delle domande di aiuto a valere sulle risorse della Priorità 4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relative al tipo d'intervento del PSR 2014-2022 di seguito descritto al fine di perseguire gli obiettivi e utilizzare le risorse finanziarie allocate nelle pertinenti focus area/priorità.

Il tipo di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica è finalizzato alla prevenzione dei danni recati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica ed in particolare dai grandi carnivori, contribuendo così alla coesistenza delle diverse specie e alla salvaguardia della biodiversità.

L'importo complessivo a bando disposto dal presente provvedimento risulta pari a 500.000,00 euro a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2022 a cui corrisponde un cofinanziamento regionale di 85.320,00 euro.

Il finanziamento delle domande di aiuto presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse che si sono rese disponibili a seguito di economie e decadenze accertate sul piano finanziario del PSR 2014-2022.

Per quanto attiene le procedure generali, i richiedenti e AVEPA faranno riferimento al contenuto degli Indirizzi Procedurali Generali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i..

Le procedure di valutazione delle domande sono definite nel bando, come anche i principali indirizzi procedurali specifici che, a livello operativo, saranno compiutamente dettagliati da parte dell'Organismo pagatore regionale AVEPA.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali e gestionali delle domande di pagamento, si fa riferimento al Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità nonché alla

ripartizione di competenze tra Autorità di gestione e Autorità di pagamento stabilite dal Programma.

Con DGR n. 992/2016 e s.m.i. sono state fissate le disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario, per tutti i tipi di intervento oggetto del presente bando.

L'Organismo pagatore regionale AVEPA è quindi incaricato della definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della predisposizione della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché della gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento.

Le procedure, gli interventi, le condizioni e i termini di accesso specifici ai benefici per il tipo di intervento per il quale si dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande sono contenuti nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Con deliberazione/cr n. 41 del 07/04/2023 la Giunta regionale ha adottato lo schema del bando di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto relative al tipo di intervento 4.4.3 del PSR 2014-2022 come sopra descritto. La deliberazione/cr n. 41/2023 è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l'espressione del parere previsto nel citato articolo.

Con parere n. 269 del 03/05/2023 la Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole senza modifiche al testo del provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili

al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020";

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 10 gennaio 2023 di approvazione dell'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 29 giugno 2016 e s.m.i. che approva la normativa in attuazione al DM n. 3536 del 8 febbraio 2016, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di applicazione per gli impegni vigenti dall'anno 2016 compreso;

VISTA la Deliberazione/cr n. 41 del 7 aprile 2023 con cui la Giunta regionale ha adottato lo schema del bando di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto relative al tipo di intervento 4.4.3 del PSR 2014-2022;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricole/zootecniche e fauna selvatica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022 per un importo a bando pari a 500.000,00 euro a valere sul piano finanziario del PSR 2014-2022, a cui corrisponde un cofinanziamento regionale di 85.320,00 euro, secondo le disposizioni e condizioni specifiche di presentazione delle domande indicate nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di fissare in 90 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale il termine di scadenza di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento di cui al precedente punto 2.;
4. di dare atto che il finanziamento delle domande di aiuto presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse che si sono rese disponibili a seguito di economie e decadenze accertate sul piano finanziario del PSR 2014-2022;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di stabilire che, per quanto riguarda gli indirizzi procedurali generali di applicazione per la presentazione, l'istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l'ammissibilità delle spese, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi, vengono applicate le disposizioni di cui all'allegato B alla DGR n. 1937/2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. di precisare che gli indirizzi procedurali generali e specifici del bando di cui all'**Allegato A** saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte dell'Organismo pagatore regionale AVEPA;
8. di confermare che in caso di inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, vanno applicate le riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 992 del 29 giugno 2016 e s.m.i.;
9. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023

pag. 1 di 24



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 14
codice misura	4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali
codice sottomisura	4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico- ambientali
codice tipo intervento	4.4.3. – Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica
Autorità di gestione	Direzione AdG FEASR e Foreste
Struttura responsabile di misura	Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria



b5ba5fae



1. Descrizione generale

1.1 Descrizione tipo intervento

L'intervento è finalizzato alla prevenzione dei danni recati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica ed in particolare dai grandi carnivori, contribuendo così alla coesistenza delle diverse specie e alla salvaguardia della biodiversità.

Infatti, i cambiamenti intervenuti nell'ambiente negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione della collina e della montagna, gli interventi agro-ambientali e il ripristino di zone umide bonificate, sono elementi chiave per spiegare la ricomparsa di specie di fauna selvatica assente da tempo nel territorio regionale.

Questo fenomeno, con specifico riferimento alla recente diffusione dei grandi carnivori del lupo in particolare, sta peraltro impattando sensibilmente sull'attività agricola dei singoli territori.

1.2 Obiettivi

La Sottomisura 4.4 – Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Le zone montane del Veneto (di cui all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani")¹.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

Agricoltori, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n.1307/2013.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a) Condurre una UTE (unità tecnica economica), come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503 nel territorio della Regione Veneto;
- b) essere iscritti all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto;
- c) disporre di superficie destinata a pascolamento situata nelle zone montane del Veneto (di cui all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani");
- d) disporre degli idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di intervento di installazione degli strumenti di prevenzione alla data di presentazione della domanda. Esclusivamente per quanto riguarda l'acquisto delle recinzioni fisse, gli idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di intervento devono essere posseduti per un periodo non inferiore a n. 3 anni, senza soluzione di continuità, dalla data del pagamento del saldo;
- e) possedere specifico codice identificativo dell'allevamento rilasciato dall'ASL competente della Regione del Veneto e detenere almeno 1 UBA (Allegato Tecnico 11.3) di una delle seguenti categorie:
 - o ovini;

¹ L'allegato A del Decreto SISP n. 2 del 13/03/2015 definisce l'elenco dei fogli e dei mappali del catasto terreni che ricadono in zona montana. L'allegato è disponibile nel portale Piave al seguente link: <http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia>



b5ba5fae



- o caprini;
- o bovini;
- o equidi (l'azienda deve essere registrata presso l'anagrafe equina nazionale);
- o camelidi;
- o apidi (per quanto riguarda questa categoria il limite minimo di 1 (uno) UBA non si applica).

3. Interventi ammissibili

3.1 Descrizioni interventi

Sono ammessi a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:

- a) recinzioni elettrificate semipermanenti, a rete o a filo, per la protezione del bestiame al pascolo;
- b) recinzioni elettrificate mobili, a rete, con supporti in materiale sintetico, per la protezione del bestiame al pascolo;
- c) recinzioni metalliche fisse, con o senza elettrificazione, per la protezione del bestiame al pascolo in aree limitate;
- d) dissuasori acustici e/o luminosi.

L'Allegato tecnico 11.4 indica le caratteristiche tecniche che devono avere gli investimenti ammissibili a finanziamento.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a) L'intervento deve essere realizzato, ubicato/detenuto nell'ambito dei comuni totalmente o parzialmente montani della Regione Veneto (di cui all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani");
- b) gli interventi devono essere realizzati, ubicati/detenuti all'interno dei beni fondiari condotti dal richiedente;
- c) l'intervento è realizzato nel rispetto dei limiti di spesa indicati al paragrafo 4.3 (limiti stabiliti all'intervento e alla spesa).

3.3 Impegni a carico del beneficiario

- a) Il beneficiario garantisce la posa in opera, la gestione e l'efficiente e corretta manutenzione dei beni;
- b) le recinzioni elettrificate semipermanenti o mobili, nonché i dissuasori, possono essere rimossi esclusivamente nella stagione fredda o comunque al termine della stagione di monticazione o nella stagione non favorevole all'esercizio del pascolo all'aperto;
- c) nel caso di recinzioni elettrificate che confinano con passaggi pubblici e/o sentieri, il beneficiario deve installare dei cartelli monitori a norma di legge ogni 50 metri;
- d) il beneficiario si impegna a fornire la sua disponibilità all'installazione, da parte dei tecnici regionali, di apparecchiature destinate al controllo ed alla misurazione dell'efficacia degli strumenti di prevenzione adottati. Inoltre, il beneficiario si impegna ad adottare delle prescrizioni e degli interventi correttivi, senza oneri economici aggiunti, indicati dal personale tecnico della Regione del Veneto;
- e) per consentire la regolare fruibilità ed il passaggio degli escursionisti lungo i sentieri alpini censiti nel territorio della Regione Veneto di cui all'allegato A della DGR n. 952 del 22/06/2016, nei casi in cui la recinzione attraversi questi sentieri, il beneficiario si impegna a predisporre dei cancelli dotati di maniglie isolate con gancio che consentano di



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023

pag. 4 di 24

aprire e chiudere agevolmente ed in sicurezza la recinzione².

3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, di durata pari a 3 anni, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi procedurali generali del PSR per gli investimenti non produttivi.

3.5 Spese ammissibili

L'acquisto delle dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica deve rispettare il Costo Unitario Massimo di cui alla successiva Tabella 1.

Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica Costo Unitario Massimo		
A. Kit di elettrificazione per recinto di protezione collegato a rete fissa (elettrificatore potenza minima 3.000 mjoule, tester e impianto di messa a terra)	400,00	€/uno
B. Kit di elettrificazione per recinto di protezione con alimentazione autonoma (elettrificatore potenza minima 3.000 mjoule, batteria, tester e impianto di messa a terra) senza pannello solare	500,00	€/uno
C. Kit di elettrificazione per recinto di protezione con alimentazione autonoma (elettrificatore potenza minima 3.000 mjoule, batteria, tester e impianto di messa a terra) con pannello solare	600,00	€/uno
D. Recinzione metallica fissa, con o senza elettrificazione	9,00	€/ml
E. Recinzione elettrificata semipermanente a rete o a filo	3,50	€/ml
F. Recinzione elettrificata mobile a rete con supporti in materiale sintetico	3,00	€/ml
G. Dissuasore acustico e/o luminoso, con batteria, pannello fotovoltaico e sensore remoto	500,00	€/uno

Tabella 1 - Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica e relativi costi unitari massimi

3.6 Spese non ammissibili

Spese non ammissibili definite dal paragrafo 8.1 del PSR 2014-2020 e/o precisate nel documento di Indirizzi procedurali generali del PSR al punto 2.3.1.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell'aiuto da parte di Avepa, sono di dodici mesi.

3.8 Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente Tipo di intervento.

4. Pianificazione finanziaria**4.1 Importo finanziario a bando**

L'importo complessivo messo a bando è pari a euro 500.000,00.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

² L'elenco regionale dei sentieri alpini è disponibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/static/www/economia-e-sviluppo-montano/turismo_alta_montagna/sentieri_alpini.pdf



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023

pag. 5 di 24

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo massimo ammissibile all'aiuto per domanda è pari a euro 5.000,00= (cinquemila/00).

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il Tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione**5.1 Criteri di priorità e punteggi**

Le graduatorie di merito nell'ambito del Tipo di intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati e sono redatte sulla base di punteggi di merito.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Il punteggio viene verificato e ricalcolato in sede di istruttoria della domanda di aiuto sulla base delle condizioni di ammissibilità applicabili.

Principio di selezione 4.4.3.1: Localizzazione geografica (Rete natura 2000, parchi e altre aree naturali protette);

Criterio di priorità 1.2:	Punti
1.2.1 SAU in zona montana ricadente nel territorio dell'Unione montana interessata da un numero \geq di 20 attacchi da grandi Carnivori	40
1.2.2 SAU in zona montana ricadente nel territorio dell'Unione montana interessata da un numero \geq di 5 e $<$ di 20 attacchi da grandi carnivori	30
1.2.3 SAU in zona montana ricadente nel territorio dell'Unione montana interessata da un numero \geq di 1 e $<$ di 5 attacchi da grandi carnivori	25

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito alle aziende con SAU in zona montana ricadente nei territori di pertinenza delle Unioni Montane interessate da attacchi da parte di grandi carnivori. In allegato tecnico 11.1 è indicato il riferimento alla zonizzazione del numero di attacchi. Nel caso la SAU ricada nel territorio di due o più Unioni Montane, l'azienda ricade nella classe di punteggio maggiore. Per "zona montana" si fa riferimento all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani".

Criterio di priorità 1.3:	Punti
1.3.1 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero \geq di 20 malghe	20



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023

pag. 6 di 24

1.3.2 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero \geq di 10 e $<$ di 20 malghe	15
1.3.3 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero \geq di 5 e $<$ di 10 malghe	10
1.3.4 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero \geq di 1 e $<$ di 5 malghe	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito alle aziende con SAU in zona montana ricadente nei territori di Comuni con presenza di malghe (sia pubbliche che private). Nel caso la SAU in zona montana ricada nel territorio di due o più Comuni, è assegnato il punteggio del comune con il maggior numero di malghe.

I dati relativi al numero di malghe per comune, sono riportati nell'allegato tecnico 11.2 (numero di malghe per comune - aggiornamento dell'inventario regionale delle malghe elaborato dalla Direzione Turismo - Unità Organizzativa Economia e Sviluppo Montano della Regione del Veneto).

Per "zona montana" si fa riferimento all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani".

Principio di selezione 4.4.3.2: superficie oggetto di intervento

Criterio di priorità 2.1:	Punti
2.1.1 SAU aziendale in zona montana $<$ 5 ha	30
2.2.2 SAU aziendale in zona montana \geq 5 e $<$ 10 ha	25
2.2.3 SAU aziendale in zona montana \geq 10 e $<$ 20 ha	20
2.2.4 SAU aziendale in zona montana \geq 20 e $<$ 50 ha	15
2.2.5 SAU aziendale in zona montana \geq 50 ha	10

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito alle aziende con SAU in zona montana (di cui all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani").

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente dell'estensione della SAU aziendale in zona montana, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da minore SAU aziendale in zona montana.

6. Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente deve presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli "Indirizzi procedurali generali adottati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i..

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023**pag. 7 di 24**

1. allegato tecnico 11.5, debitamente compilato e sottoscritto dal beneficiario. Questa scheda progettuale deve essere correttamente compilata per ogni sito oggetto d'investimento;
2. nel caso di progetti relativi alle recinzioni metalliche fisse di cui al paragrafo 3.1 lett. c), il beneficiario dovrà allegare la seguente documentazione:
 - a. elaborati grafici (estratti di mappa in scala 1:2000) riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento con indicato il tracciato progettato;
 - b. documentazione fotografica del sito di intervento;
 - c. autorizzazioni, ove previste, alla realizzazione dell'intervento. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la documentazione attestante l'avvio delle procedure autorizzative riportante la data di presentazione.
 - d. eventuale autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto;
 - e. autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area;

I documenti sopra indicati sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

7. Domanda di pagamento**7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

La domanda di pagamento a saldo deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7) secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

Documenti specifici richiesti sono:

1. fatture delle spese sostenute corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento;
2. copia delle schede tecniche dell'attrezzatura acquistata.

Esclusivamente per la rendicontazione dei progetti che riguardano le recinzioni metalliche fisse, oltre alla documentazione sopra riportata, il beneficiario dovrà produrre:

1. tracciato dell'intervento realizzato;
2. corografia su CTR e planimetria catastale indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento/i;
3. certificato di Regolare Esecuzione, se necessario.

8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.



b5ba5fae



A seconda del Tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

1. l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nelladomanda di pagamento o in altra dichiarazione;
2. il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al Tipo di intervento 4.4.3.

A seconda del Tipo di intervento e del Tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023**pag. 9 di 24**

Tel.041/2795419 – Fax 041/2795448
email: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it
PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti Via N. Tommaseo 67/c 35131 PadovaTel.
049/7708711
email: direzione@avepa.it
PEC: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet <http://www.avepa.it>



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023

pag. 10 di 24

11. ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO TECNICO 11.1

UNIONI MONTANE INTERESSATE NEGLI ANNI 2017 - 2020 DA ATTACCHI DA GRANDI CARNIVORI

UNIONE MONTANA (in ordine alfabetico)	PROVINCIA	N. ATTACCHI 2017-2019	N. ATTACCHI 2020	TOTALE N. ATTACCHI 2017-2020
AGNO E CHIAMPO (compreso il Comune di Montecchio Maggiore) con i comuni di: Altissimo, Brogliano, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Trissino, Valdagno.	VI	7	5	12
AGORDINA con i comuni di: Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino.	BL	12	3	15
ALPAGO con i comuni di: Alpago, Chies d'Alpago, Tambre.	BL	10	34	44
ALTO ASTICO con i comuni di: Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico.	VI	9	9	18
ASTICO con i comuni di: Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Salcedo.	VI	6	1	7
BALDO GARDA con i comuni di: Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco.	VR	5	11	16
BELLUNESE BELLUNO-PONTE NELLE ALPI con i comuni di: Belluno, Ponte nelle Alpi.	BL	52	16	68



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023

pag. 11 di 24

UNIONE MONTANA (in ordine alfabetico)	PROVINCIA	N. ATTACCHI 2017-2019	N. ATTACCHI 2020	TOTALE N. ATTACCHI 2017-2020
CADORE LONGARONESE ZOLDO con i comuni di: Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Val di Zoldo, Zoppe' di Cadore.	BL	0	1	1
CENTRO CADORE con i comuni di: Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore.	BL	0	0	0
COMELICO con i comuni di: Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolo' di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore.	BL	0	0	0
DEL GRAPPA con i comuni di: Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Monfumo, Pieve del Grappa, Possagno.	TV	13	2	15
FELTRINA con i comuni di: Alano di Piave, Arsie', Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero-Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Segusino, Seren del Grappa, Sovramonte.	BL	20	15	35
LESSINIA (compreso il Comune di <i>Castel d'Azzano</i>) con i comuni di: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Dolce', Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Rovere' Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova.	VR	201	88	289
MAROSTICENSE con i comuni di: Colceresa, Marostica, Pianezze.	VI	1	1	2



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023

pag. 12 di 24

UNIONE MONTANA (in ordine alfabetico)	PROVINCIA	N. ATTACCHI 2017-2019	N. ATTACCHI 2020	TOTALE N. ATTACCHI 2017-2020
MONFENERA - PIAVE CESEN con i comuni di: Pederobba, Valdobbiadene, Vidor.	TV	3	1	4
PASUBIO-ALTO VICENTINO con i comuni di: Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio.	VI	4	4	8
PREALPI TREVIGIANE con i comuni di: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Vittorio Veneto.	TV	5	2	7
SETTE COMUNI con i comuni di: Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana Conco, Roana, Rotzo.	VI	140	60	200
VAL BELLUNA con i comuni di: Borgo Valbelluna, Limana, Sedico, Sospirolo.	BL	47	33	80
VALBRENTA (compreso il <i>comune di Romano d'Ezzelino</i>) con i comuni di: Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Solagna, Valbrenta.	VI	36	10	46
VALLE DEL BOITE con i comuni di: Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Vodo di Cadore.	BL	0	1	1



b5ba5fae



**ALLEGATO TECNICO 11.2 - NUMERO DI MALGHE PER COMUNE -
AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO REGIONALE DELLE MALGHE
ELABORATO DALLA DIREZIONE TURISMO - UNITÀ ORGANIZZATIVA
ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO DELLA REGIONE DEL VENETO**

PROVINCIA DI BELLUNO

Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
AGORDO	2
ALANO DI PIAVE	7
ALLEGHE	2
ALPAGO	5
ARSIE'	3
AURONZO DI CADORE	4
BELLUNO	4
BORCA DI CADORE	1
BORGO VALBELLUNA	2
CALALZO DI CADORE	
CANALE D'AGORDO	3
CENCENIGHEAGORDINO	1
CESIOMAGGIORE	1
CHIES D'ALPAGO	5
CIBIANA DI CADORE	1
COLLE SANTA LUCIA	
COMELICO SUPERIORE	6
CORTINA D'AMPEZZO	6
DANTA DI CADORE	
DOMEGGE DI CADORE	1
FALCADE	5
FELTRE	2
FONZASO	1
GOSALDO	3
LA VALLE AGORDINA	2
LAMON	
LIMANA	3
LIVINALONGO DELCOL DI LANA	3
LONGARONE	7
LORENZAGO DICADORE	2
LOZZO DI CADORE	1
OSPITALE DI CADORE	
PEDAVERA	3
PERAROLO DI CADORE	
PIEVE DI CADORE	2
PONTE NELLE ALPI	



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023**pag. 14 di 24**

Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
QUERO VAS	7
RIVAMONTE AGORDINO	
ROCCA PIETORE	4
SAN GREGORIO NELLE ALPI	
SAN NICOLO' DI COMELICO	1
SAN PIETRO DI CADORE	9
SAN TOMASOAGORDINO	
SAN VITO DI CADORE	5
SANTA GIUSTINA	
SANTO STEFANO DI CADORE	4
SEDICO	
SELVA DI CADORE	4
SEREN DEL GRAPPA	4
SOSPIROLO	
SOVERZENE	
SOVRAMONTE	3
TAIBON AGORDINO	7
TAMBRE	10
VAL DI ZOLDO	6
VALLADA AGORDINA	1
VALLE DI CADORE	
VIGO DI CADORE	4
VODO CADORE	2
VOLTAGO AGORDINO	3
ZOPPE' DI CADORE	



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023

pag. 15 di 24

PROVINCIA DI TREVISO

Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
BORSO DEL GRAPPA	21
CAPPELLA MAGGIORE	
CASTELCUCCO	
CAVASO DEL TOMBA	7
CISON DI VALMARINO	
CORDIGNANO	2
FOLLINA	1
FREGONA	11
MIANE	6
MONFUMO	
PIEVE DEL GRAPPA	8
PEDEROBBA	
POSSAGNO	8
REVINE LAGO	3
SARMEDE	1
SEGUSINO	4
TARZO	
VALDOBBIADENE	13
VIDOR	
VITTORIO VENETO	4



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023

pag. 16 di 24

PROVINCIA DI VERONA

Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
BADIA CALAVENA	
BOSCO CHIESANUOVA	50
BRENTINO BELLUNO	3
BRENZONE	9
CAPRINO VERONESE	18
CERRO VERONESE	
COSTERMANO SUL GARDA	
DOLCE'	
ERBEZZO	29
FERRARA DI MONTE BALDO	12
FUMANE	
GREZZANA	
MALCESINE	3
MARANO DI VALPOLICELLA	
NEGRAR	
RIVOLI VERONESE	
ROVERE' VERONESE	14
SAN GIOVANNILARIONE	
SAN MAURO DI SALINE	
SAN ZENO DIMONTAGNA	12
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	
SANT'ANNA D'ALFAEDO	8
SELVA DI PROGNO	2
TORRI DEL BENACO	
TREGNAGO	
VELO VERONESE	9
VESTENANOVA	



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023

pag. 17 di 24

PROVINCIA DI VICENZA

Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
ALTISSIMO	
ARSIERO	8
ASIAGO	24
BASSANO DEL GRAPPA	4
BREGANZE	
BROGLIANO	
CALTRANO	7
CALVENE	2
CHIAMPO	
COLCERESA	
COGOLLO DEL CENGIO	5
CORNEDO VICENTINO	
CRESPADORO	3
ENEGO	26
FARA VICENTINO	
FOZA	10
GALLIO	26
LAGHI	3
LASTE BASSE	12
LUGO DI VICENZA	4
LUSIANA CONCO	25
MAROSTICA	
MONTE DI MALO	
NOGAROLE VICENTINO	
PEDEMONTE	
PIANEZZE	
PIOVENE ROCCHETTE	
POSINA	2
POVE DEL GRAPPA	8
RECOARO TERME	28
ROANA	11
ROMANO D'EZZELINO	1
ROTZO	7
SALCEDO	
SAN PIETROMUSSOLINO	
SANTORSO	1
SCHIO	2
SOLAGNA	12
TONEZZA DEL CIMONE	
TORREBELVICINO	1
TRISSINO	
VALBRENTA	24
VALDAGNO	1
VALDASTICO	
VALLI DEL PASUBIO	1
VELO D'ASTICO	



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023**pag. 18 di 24****ALLEGATO TECNICO 11.3: INDICE DI CONVERSIONE BESTIAME**

Si considerano i seguenti indici di conversione:

Tori, vacche e altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Bovini di età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini, caprini e camelidi	0,15 UBA



b5ba5fae



ALLEGATO TECNICO 11.4: CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

In considerazione del fatto che le recinzioni elettrificate oggetto del bando non sono finalizzate alla perimetrazione delle intere superfici di pascolo, bensì al contenimento nelle ore notturne o comunque per un tempo limitato, per determinate categorie, fasce d'età o per determinate circostanze, i successivi parametri dimensionali rapportati alle specie animali indicate, devono essere considerati come **valori minimi di riferimento** al fine di garantire il benessere animale, mentre, **il valore massimo è dato dall'importo massimo ammissibile all'aiuto per domanda** pari a euro 5.000,00= (cinquemila/00), di cui al punto 4.1.

BOVINI	DIMENSIONE (minima espressa in m ² /giorno)
Vitello di età compresa tra 0 e 6 mesi	3,5
Bovino oltre 6 mesi di età	7
Vacche da latte	7
Tori (riproduttori)	10

OVINI E CAPRINI	DIMENSIONE (minima espressa in m ² /giorno)
Agnello	0,3 – 0,8
Pecora	1,5
Pecora con agnello	2
Ariete	2,5

EQUIDI E CAMELIDI	DIMENSIONE (minima espressa in m ² /giorno)
Equide da corsa	10,5
Equide selezionato da riproduzione	12
Equide da sella, da turismo, da macello, a fine carriera (taglia media e taglia piccola)	8
Camelide: specie Lama, Alpaca e Vigogna	6

APIDI	DIMENSIONE RECINZIONE ELETTRICA
APIDI (principalmente Apis mellifera Linnaeus)	Rapportata alla dimensione dell'apiario

Caratteristiche tecniche degli investimenti**a. Recinzione elettrificata semipermanente a rete o a filo**

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo. Questa tipologia di recinzione va spostata saltuariamente o installata solamente in alcuni periodi dell'anno.

Caratteristiche - sono previste due tipologie di recinzione elettrificata semipermanente:

1. **a filo:** paline sintetiche, intervallate da paline in ferro (tondino da edilizia da almeno 14 mm) o in legno resistente alla marcescenza (in particolare essenze legnose delle specie castagno, robinia o larice) al fine di rinforzare la resistenza meccanica della recinzione stessa. L'altezza minima della paleria deve essere di 175 cm, infissi nel terreno per almeno 35 cm (ad eccezione dei pascoli con terreni sassosi) e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga



b5ba5fae



sufficientemente vicino al suolo. La distanza tra i pali dipende dall'orografia del terreno e dalla sua natura (roccioso, argilloso, ecc.). La distanza può comunque variare da 2 (in caso di terreni con profilo accidentato) fino a 5/6 metri (in caso di ambienti assenti di pendenza). Tali paline sintetiche, in ferro o in legno devono avere un'altezza minima fuori terra di 140 cm con n. 6 ordini di filo. Il primo conduttore, installato su isolatori adeguati, andrà posizionato a 10/15 cm dal suolo e dovrà seguire il profilo del terreno, mentre i successivi conduttori andranno installati mantenendo una distanza tra conduttori compresa tra i 20 ed i 35 cm, con distanza tra i cavi crescente in funzione dell'altezza. Possono essere utilizzati conduttori di diverse tipologie, quali fili d'acciaio, cavetti metallici galvanizzati, corde sintetiche con conduttori metallici, fettucce o bande sintetiche a seconda delle caratteristiche meccaniche ed elettriche ed in particolare alla resistenza allo strappo ed alla resistività.

I fili elettrici devono essere collegati al kit di elettrificazione che può:

- a. essere collegato a rete fissa;
 - b. avere l'alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria);
 - c. avere l'alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare).
2. **A rete:** paline sintetiche, intervallate saltuariamente da paline in ferro (tondino da edilizia da almeno 14 mm) o in legno resistente alla marcescenza (in particolare essenze legnose delle specie castagno, robinia o larice) al fine di rinforzare la resistenza meccanica della recinzione stessa, ma seguendo comunque l'andamento naturale del terreno affinché la rete rimanga sufficientemente vicino al suolo. La rete e le paline sintetiche, in ferro o in legno devono avere un'altezza minima fuori terra di 140 cm e possono essere associati più moduli di rete a seconda delle esigenze e delle necessità dell'allevatore. La rete elettrica, oltre ad essere correttamente isolata dalla paleria, deve essere collegata al kit di elettrificazione che può:
- a. essere collegato a rete fissa;
 - b. avere l'alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria);
 - c. avere l'alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare).

In entrambi i casi (fili elettrici e rete elettrica) si dovrà seguire il profilo del suolo e l'altezza della recinzione va adattata alla pendenza del terreno. In particolare, dal lato a monte con pendenza oltre il 30% circa o nelle vicinanze di elementi in rilievo (ad esempio massi, muretti, dossi, ecc.), essa deve essere innalzata di almeno 20 cm al fine di impedire ai predatori di superarla approfittando della pendenza. Kit di elettrificazione, impianto di messa a terra, fili elettrificati e rete elettrificata dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi anche nei punti più lontani della recinzione con almeno 3,5 kw e 3.000 mjoule.

b. Recinzione elettrificata mobile

Finalità: la recinzione elettrificata mobile è facilmente maneggevole e viene spostata frequentemente nel corso della stagione di monticazione o alpeggio. Questa tipologia di recinzione permette la protezione degli animali su piccole superfici e/o su aree remote, in particolar modo durante le ore notturne.

Caratteristiche – è prevista la seguente tipologia di recinzione elettrificata mobile:

1. **moduli di reti elettriche** associati a paleria leggera in fibra di vetro o plastica che integra gli isolatori. L'altezza minima fuori terra delle reti elettriche deve essere di almeno 120 cm e possono essere associati più moduli di rete a seconda delle esigenze e delle necessità dell'allevatore. La rete elettrica deve essere collegata al kit di elettrificazione che può:
 - essere collegato a rete fissa;
 - avere l'alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria);
 - avere l'alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello



b5ba5fae



solare).

Kit di elettrificazione, impianto di messa a terra e rete elettrificata dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi anche nei punti più lontani della recinzione con almeno 3,5 kw e 3.000 mjoule.

c. Recinzione metallica fissa

Finalità: la recinzione metallica fissa viene utilizzata esclusivamente per le aziende stanziali ubicate nelle aree montane, ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali di media taglia, come ad esempio ovi-caprini, bovini giovani durante le ore notturne, ante e post parto, animali feriti o in situazioni che meritano maggiori attenzioni. Non è una soluzione da utilizzare per recintare intere aree di pascolo.

Caratteristiche – oltre all'adeguamento di recinzioni esistenti, sono previste due tipologie di recinzione metallica fissa:

1. **rete metallica o metallica plastificata.** La rete dovrà essere interrata almeno 30 cm (ad eccezione dei tratti dove persiste un terreno a roccia compatta), dovrà avere un'altezza totale fuori terra di almeno 175 cm e presentare una piegatura antisalto di 45° verso l'esterno per una lunghezza (sporgenza) di 50 cm. I sostegni potranno essere costituiti da paleria zincata, cemento o pali di essenze legnose resistenti alla marcescenza (in particolare essenze legnose delle specie castagno, robinia o larice). Eventuali cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo profonda 30 cm in ferroo muratura.
2. **Rete metallica abbinata all'elettrificazione:** la barriera antisalto può essere sostituita da un cavo elettrico posizionato subito sopra la rete metallica (massimo 15 cm), montato su isolatori e collegato al kit di elettrificazione che dovrà essere adeguato alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi anche nei punti più lontani della recinzione con almeno 3,5 kw e 3.000 mjoule. In questa fattispecie, l'altezza minima fuori terra dovrà essere complessivamente di 140 cm (rete metallica e cavo elettrico), seguendo tutte le indicazioni specificate per le recinzioni elettrificate semipermanenti. Anche in questo caso, la rete metallica dovrà essere interrata almeno 30 cm (ad eccezione dei tratti dove persiste un terreno a roccia compatta).

Si precisa che l'interramento della recinzione metallica fissa può essere sostituito dal posizionamento di una rete metallica disposta in orizzontale verso l'esterno per una larghezza di almeno 50 cm (soprattutto nei tratti dove persiste un terreno a roccia compatta). Tale rete disposta in orizzontale (appoggiata a terra) dovrà essere saldamente ancorata al terreno ed alla recinzione installata in verticale, sviluppando così un corpo unico al fine di impedire agli animali di scavare nel tentativo di passarvi sotto.

d. Dissuasori acustici e/o luminosi

Finalità: i dissuasori acustici e/o luminosi sono adatti per la protezione degli animali di pascolo e si consiglia di abbinarli alle recinzioni elettrificate semipermanenti, mobili e metalliche fisse, ma possono essere utilizzati eccezionalmente anche su posti isolati in situazioni o posizioni ritenute meritevoli d'attenzione da parte dell'allevatore, come ad esempio nei pressi di un ricovero temporaneo di superficie circoscritta, nel margine dei boschi, nei punti di transito, ecc.. Essi rilevano l'avvicinamento di animali alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento, alimentato a batteria e pannelli solari, funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore e per periodi non troppo prolungati. I suoni sono memorizzati in una scheda rimovibile, e sono riprodotti in maniera casuale.

Caratteristiche: dissuasore acustico luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazione:

- essere idoneo e funzionale all'utilizzo esterno;



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023**pag. 22 di 24**

- presenza di altoparlante ad alta potenza e luci led;
- alimentazione da rete fissa, batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 5 watt;
- attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR (Passive InfraRed) esterno dialogante con l'unità centrale attraverso sistema wireless (permette di coprire superfici più ampie);
- emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno di assuefazione.



b5ba5fae



ALLEGATO TECNICO 11.5 – SCHEDE PROGETTUALE

Deve essere compilata una scheda progettuale per ogni sito oggetto d'investimento

PROGETTO n. _____	
SU QUALE SAU AZIENDALE IN CONDUZIONE SI INTENDE INIZIARE L'INTERVENTO (SAU aziendale ubicata nei comuni totalmente o parzialmente montani della Regione Veneto)	Comune di _____ Località _____ Provincia _____ Fogli n. _____ Mapp. n. _____ Note: _____
N° ARNIE	o apidi, arnie n° _____
TIPOLOGIA E COMBINAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PREVENZIONE IN PROGETTO	<input type="checkbox"/> recinzione elettrificata semipermanente (h min. 140 cm) <ul style="list-style-type: none"> o moduli di reti elettriche o fili elettrificati. Se fili elettrificati (indicare): <ul style="list-style-type: none"> a) filo d'acciaio b) cavetti metallici galvanizzati c) corde sintetiche con conduttori metallici d) fettucce o bande sintetiche con conduttori metallici <input type="checkbox"/> recinzione elettrificata mobile (h min. 125 cm) <input type="checkbox"/> recinzione metallica fissa: <ul style="list-style-type: none"> o rete metallica (h min. 175 cm con piegatura antisalto) o rete metallica e cavo elettrico (h min. 140 cm) <input type="checkbox"/> dissuasore acustico e/o luminoso
DIMENSIONI DELLA RECINZIONE PROGETTATA, QUANTITA' DEI KIT DI ELETTRIFICAZIONE E DEI DISSUASORI	<input type="checkbox"/> recinzione elettrificata semipermanente: <ul style="list-style-type: none"> > lunghezza mt. _____ > altezza mt. _____ <input type="checkbox"/> recinzione elettrificata mobile: <ul style="list-style-type: none"> > lunghezza mt. _____ > altezza mt. _____ <input type="checkbox"/> recinzione metallica fissa: <ul style="list-style-type: none"> > lunghezza mt. _____ > altezza mt. _____ <input type="checkbox"/> Kit di elettrificazione: <ul style="list-style-type: none"> > Quantità n. _____ o collegato a rete fissa o con alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria) o con alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare) <input type="checkbox"/> dissuasore acustico e/o luminoso: <ul style="list-style-type: none"> > quantità n. _____
NOTE AGGIUNTIVE	



b5ba5fae



ALLEGATO A DGR n. 602 del 19 maggio 2023

pag. 24 di 24

TIPOLOGIA DELL'ALLEVAMENTO	SPECIE ALLEVATE	<input type="checkbox"/> ovini <input type="checkbox"/> caprini <input type="checkbox"/> bovini (specificare): <input type="checkbox"/> da latte <input type="checkbox"/> linea vacca-vitello <input type="checkbox"/> equidi <input type="checkbox"/> camelidi <input type="checkbox"/> apidi
	N° di UBA (Unità Bovino Adulto) complessivi dell'allevamento	<input type="checkbox"/> ovini UBA n° _____ <input type="checkbox"/> caprini UBA n° _____ <input type="checkbox"/> bovini UBA n° _____ <input type="checkbox"/> equidi UBA n° _____ <input type="checkbox"/> camelidi UBA n° _____
	N° di arnie	<input type="checkbox"/> apidi, arnie n° _____
	TIPO DI CONDUZIONE AZIENDALE	<input type="checkbox"/> pascolo stanziale in azienda ri- cadente nei comuni montani o parzialmente montani <input type="checkbox"/> monticazione stagionale in mal-ga o in alpeggio <input type="checkbox"/> vagantivo <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____
N° di UBA E SPECIE DEI CAPI MESSI A PASCOLO IN AREE ESTERNE		<input type="checkbox"/> ovini UBA n° _____ <input type="checkbox"/> caprini UBA n° _____ <input type="checkbox"/> bovini UBA n° _____ <input type="checkbox"/> equidi UBA n° _____ <input type="checkbox"/> camelidi UBA n° _____
N° ARNIE		<input type="checkbox"/> apidi, arnie n° _____
NOTE AGGIUNTIVE: _____		

Firma del richiedente (leggibile)



Bur n. 66 del 16/05/2023

(Codice interno: 502866)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 562 del 09 maggio 2023

Riparto delle risorse del Fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica per l'anno 2023 e approvazione dei relativi bandi. L.R. n. 50/1993, art. 28. DGR n. 945/2020. DGR n. 1030/2022. DGR n. 414/2023.*[Agricoltura]*

Note per la trasparenza:

In attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), di cui alla DGR n. 945/2020, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione dei danni causati da fauna selvatica all'agricoltura e a titolo di prevenzione e indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura, a valere sul fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993, viene approvato il riparto delle risorse recate nell'esercizio 2023 dal medesimo fondo regionale per l'importo di euro 120.000,00 (a cui si aggiungono euro 40.000,00 già ripartiti ai sensi della DGR n. 414/2023); contestualmente si provvede all'approvazione dei relativi bandi.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 28, commi 1 e 2, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*" prevede che sia costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti per far fronte ai danni di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché che sia la Giunta regionale a ripartire annualmente il predetto fondo sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla vigente normativa.

Con DGR n. 945 del 14 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. r. n. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L. R. n. 50/1993; tale Convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2020.

L'art. 2 della predetta Convenzione prevede l'approvazione annuale del riparto delle risorse recate dal pertinente capitolo di Bilancio regionale (Capitolo n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*") anche fra le seguenti linee contributive:

- stanziamento delle risorse per il bando annuale per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole;
- stanziamento delle risorse per il bando annuale per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura.

L'art. 3 della Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "*Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria*" prevede, ai commi 1 e 2, quanto segue:

"1. È istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria e della fauna protetta nell'intero territorio regionale.

2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica."

L'articolo 2, lettera d), della Convenzione in parola prevede l'approvazione di un bando annuale per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole tramite l'erogazione da parte di AVEPA di contributi nei territori a gestione programmata della caccia incluse le Oasi di Protezione (art. 8, comma 4 ter, lettera a della L. r. n. 50/1993) e con l'inclusione, ai sensi dell'Allegato A (art. 3, lettera d) di cui alla DGR n. 1030 del 16 agosto 2022, dei territori ricadenti nelle aree protette regionali definite nell'ambito della DGR n. 2175 del 25 novembre 2013 e con l'esclusione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Altresì, l'articolo 2, lettera e), della medesima Convenzione prevede l'approvazione di un bando annuale per l'indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica all'acquacoltura tramite l'erogazione, sempre da parte di AVEPA, di contributi da destinarsi all'intero territorio regionale.

La DGR n. 414 del 7 aprile 2023 "*Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2023 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dai grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio. L.R. n. 6/2013 (art. 3); DGR n. 1030/2022.*", in attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di cui alla DGR n. 1030 del 16 agosto 2022, ha approvato il riparto delle risorse recate nell'esercizio 2023 dal fondo regionale di cui all'art. 3 della predetta L. R. n. 6/2013 per l'importo complessivo di euro 400.000,00, di cui euro 40.000,00 per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette.

Tutto ciò premesso, è oggetto del presente atto:

- l'approvazione dello stanziamento per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole a carico delle risorse recate al Capitolo di bilancio n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*" per il corrente esercizio 2023 e quantificate in euro 60.000,00, a cui si aggiungono ulteriori euro 40.000,00, già oggetto di ripartizione con DGR n. 414/2023, per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette;
- l'approvazione dello stanziamento per interventi di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura a carico delle risorse recate al Capitolo di bilancio n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*" per il corrente esercizio 2023 e quantificate in euro 60.000,00. Per gli interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura vengono utilizzati euro 20.000,00 di residuo in capo ad AVEPA dagli stanziamenti precedenti.

Si approvano altresì i bandi per la corresponsione di contributi:

- a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura nei territori a gestione programmata della caccia incluse le Oasi di Protezione e i territori ricadenti nelle aree protette regionali (con l'esclusione nel Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi), ai sensi del Regolamento UE 1408/2013 e ss.mm.ii., nei termini dell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.

L'importo, per l'anno 2023, destinato al presente bando è quantificato in € 100.000,00 di cui euro 60.000,00 per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata ed euro 40.000,00 per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette;

- a titolo di indennizzo forfettario dei danni causati da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura, ai sensi del Regolamento UE 717/2014, nei termini di cui all'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento.

L'importo, per l'anno 2023, destinato al presente bando è quantificato complessivamente in € 80.000,00, ripartito rispettivamente in euro 60.000,00 per la Misura 1. "*Indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura*", e in euro 20.000,00 per la Misura 2. "*Prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura*".

Si dà atto che l'apertura dei moduli informatici per la presentazione delle istanze di adesione ai bandi e tutti i successivi adempimenti finalizzati all'erogazione dei contributi riconoscibili, nei limiti dei rispettivi stanziamenti fissati con il presente provvedimento, compete ad AVEPA.

Tutte le domande ammissibili in graduatoria dei bandi saranno ammesse a finanziamento, con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Al Direttore della Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria sono affidati tutti gli adempimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento all'AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo n. 75044 per l'annualità in corso, in seguito a incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"*;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"*;

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 *"Istituzione dell'Agenzia veneta per i Pagamenti"*;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 *"Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione"*;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 *"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea"*;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 *"Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria"*;

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento UE 717/2014;

VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1° luglio 2014;

VISTI gli orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicati nella GUCE 2015/C 21701 del 2 luglio 2015;

VISTA la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 *"Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale"*;

VISTA la DGR n. 945 del 14 luglio 2020 *"Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (L.R. 50/1993, articolo 28)."*;

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 *"Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"."*;

VISTA la DGR n. 1030 del 16 agosto 2022 *"Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio; art. 3 della L.R. 6/2013, art. 2, comma 3 della L.R. 31/2001."*;

VISTA la DGR n. 414 del 7 aprile 2023 *"Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2023 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dai grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio. L.R. n. 6/2013 (art. 3); DGR n. 1030/2022."*;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 *"Legge di stabilità regionale 2023"*;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 *"Collegato alla legge di stabilità regionale 2023"*;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 *"Bilancio di previsione 2023-2025"*;

VISTA la DGR n. 1665 del 30 dicembre 2022 *"Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025"*;

VISTO il DDR n. 71 del 30 dicembre 2022 del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025;

VISTA la DGR n. 60 del 26 gennaio 2023 "*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025*";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione della Convenzione di cui alla DGR n. 945/2020, il riparto delle risorse recate per l'anno 2023 dal Fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica di cui all'art. 28 della L.r. n. 50/1993 nei seguenti termini:
 - euro 60.000,00 per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole per l'intero territorio regionale con l'esclusione dei territori ricadenti nel Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi,
 - euro 60.000,00 per l'indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica all'acquacoltura per l'intero territorio regionale;
3. di determinare in euro 120.000,00 l'importo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria entro il corrente esercizio, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*" del bilancio regionale di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023 a favore dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti - Art. 002 / PdC. U.1.04.01.02.016;
4. di disporre che ai contributi di cui al precedente punto 3 sommano:
 - le pertinenti entrate assegnate con precedenti provvedimenti di riparto ad AVEPA nel corso dei passati esercizi e non ancora utilizzate;
 - le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul pertinente Capitolo di bilancio n. 75044 nel corso del corrente esercizio finanziario a seguito di incrementi degli stanziamenti conseguenti a variazioni di Bilancio;
5. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il Capitolo n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*" ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di tutti i successivi adempimenti connessi al presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento all'AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo n. 75044 per l'annualità in corso, a seguito di incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio, ad integrazione delle risorse di cui al precedente punto 2 ripartendole secondo i criteri esplicitati come in premessa;
7. di approvare il bando per la corresponsione di contributi *de minimis* ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 e ss.mm.ii. a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura, nei termini di cui all'**Allegato A**, facente parte integrante del presente provvedimento;
8. di approvare il bando per la corresponsione di contributi *de minimis* a titolo di indennizzo forfettario e per interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura, nei termini di cui all'**Allegato B**, facente parte integrante del presente provvedimento;
9. di dare atto che compete ad AVEPA l'apertura dei moduli informatici per la presentazione delle istanze di adesione ai bandi di cui ai precedenti punti 7 e 8 e tutti i successivi adempimenti finalizzati all'erogazione dei contributi riconoscibili nei limiti dei rispettivi stanziamenti fissati con il presente provvedimento;
10. di stabilire che saranno ammesse a finanziamento tutte le domande ammissibili in graduatoria dei bandi di cui ai precedenti punti 7 e 8, con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale al rapporto tra lo stanziamento approvato e il fabbisogno teorico;
11. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, commi 1 e 2, e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



**BANDO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI "DE MINIMIS"
PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE**
**(Regolamento (UE) 1408/2013 modificato da Regolamento (UE) 316/2019; articolo 28
L.r. 50/1993; DGR 945 del 14/07/2020; articolo 3 L. r. n. 6/2013, DGR 1030/2022)**

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019;
- L. 24 dicembre 2012, n. 234 "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea*";
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 22 giugno 2020;
- L. 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 26;
- L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, articolo 28;
- L.R. 23 aprile 2013, n. 6, articolo 3;
- DGR 945 del 14 luglio 2020 "*Convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993*";
- DGR n. 1030 del 16 agosto 2022 "*Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio; art. 3 della L.R. 6/2013, art. 2, comma 3 della L.R. 31/2001.*"

2. Dotazione finanziaria

Lo stanziamento per l'anno 2023 per il presente bando è quantificato in € 100.000,00 di cui:

- 60.000,00 € per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata a carico delle risorse recate al Capitolo di bilancio n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*";
- 40.000,00 € per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette a carico delle risorse recate al Capitolo di bilancio n. 101930 "*Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'attività venatoria*".

3. Obiettivi

Il presente bando è finalizzato, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 28 della L.R. n. 50/1993 e all'articolo 6 della L.R. n. 6/2023, all'erogazione di contributi in regime "de minimis" alle imprese e ai proprietari e conduttori di fondi attivi nella produzione agricola primaria ricompresi nel territorio regionale, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica ivi presente in forma stanziale o temporanea appartenente sia a specie protette che a specie cacciabili.

4. Interventi e spese ammissibili, costi unitari massimi

Ai fini del presente bando, gli interventi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle seguenti tipologie di intervento e correlate spese, e ai seguenti territori.

Limiti territoriali

Sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione a carico dei terreni agricoli/allevamenti ricadenti nel territorio a gestione programmata della caccia della regione Veneto, ivi compresi i terreni ricadenti negli istituti di protezione previsti dal Piano faunistico venatorio regionale vigente (Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale), nelle aree di rispetto ex art. 21 c. 13 della L.R. 50/1993, nelle aree adibite a Zona addestramento e allenamento cani ai sensi dell'art. 18 c. 1 L.R. n. 50/1993 e nelle aree protette regionali definite nell'ambito della DGR n. 2175/2013.

Nelle Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie sono ammissibili a contribuzione



i soli interventi di prevenzione nei confronti dei danni causati dalla fauna selvatica non sottoposta a prelievo venatorio. Nei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e nei terreni adibiti all'allevamento di fauna selvatica non sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione dei danni causati dalle specie faunistiche oggetto di allevamento/produzione.

Non sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione ricadenti:

- nel Parco Nazionale Dolomiti bellunesi e nelle Riserve e foreste demaniali statali;
- nei fondi chiusi ai sensi dell'art. 15, c. 8 della L. 157/1992 e nei fondi sottratti ai sensi dell'articolo 15, commi da 3 a 6 della L. 157/1992.

Tipologie di intervento e spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- a) creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiucello;
- b) Protezione elettrica a bassa intensità;
- c) Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- d) Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator, ecc.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto e il lavoro di installazione sono riportati nell'Allegato 1 al presente bando.

5. Spese non ammissibili, limitazioni specifiche e obblighi dei beneficiari

Non sono considerati ammissibili:

- Interventi di mera sostituzione;
- Interventi e acquisti realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda;
- Interventi di prevenzione a carico di produzioni dell'acquacoltura, per i quali è previsto lo specifico bando.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- Opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
- Acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
- Spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- Spese di noleggio di attrezzature;
- Contributi in natura, così come definite dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR (Allegato B - DGR n. 2112/2017 e ss.mm.ii.);
- Oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'intervento/dell'acquisto;
- IVA e altre imposte e tasse.

6. Soggetti beneficiari

Possono usufruire di contributo "de minimis" per interventi di prevenzione dei danni da fauna le aziende agricole attive in Veneto nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato secondo la definizione di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 2472/2022 che rispettino i seguenti requisiti:

- a) essere agricoltore, così come definito dall'articolo 2135 del c.c., ed essere iscritto all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del fascicolo aziendale; oppure, anche se non rientra nella definizione di agricoltore così come definito dall'articolo 2135 del c.c. essere proprietario di terreno adibito a produzione agricola rispondente ai criteri di seguito elencati per l'ammissibilità dell'intervento ed essere iscritto all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del fascicolo aziendale; oppure, essere



6114b236



detentore di animali da reddito in possesso di codice aziendale (codice 317 dell'Anagrafe zootecnica nazionale) ed essere iscritto all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del fascicolo aziendale;

- b) essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso a contributi regionali e ai contributi al settore agricolo;
- c) non ricadere in una o più delle situazioni di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- d) essere in posizione di regolarità contributiva, la quale deve sussistere, al più tardi, al momento della presentazione della domanda di pagamento, pena la decadenza dell'istanza di aiuto.

7. Entità e limiti dell'aiuto regionale

La spesa massima ammissibile per ogni singola azienda è pari ad € 5.000,00, mentre la spesa minima ammissibile è di € 200,00. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. Qualora l'ammontare della spesa ammissibile totale di tutte le istanze risultate ammissibili superi lo stanziamento disponibile dei capitoli di cui alla dotazione finanziaria indicata al paragrafo 2, i contributi riconoscibili saranno ridotti in misura proporzionale allo stanziamento stesso, comunque non oltre il contributo minimo riconoscibile pari ad € 100,00.

L'importo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis per singolo beneficiario, pari ad € 25.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti agricoli concedibili ad una medesima azienda nell'arco di tre esercizi fiscali ed € 200.000,00 per quanto riguarda il de minimis generale. A tale proposito, coerentemente con gli orientamenti espressi dalla Giunta regionale con DGR 1572 del 17/11/2020, fermo restando che la concessione di nuovi aiuti de minimis non può comportare il superamento dei massimali, nel caso in cui il contributo ammissibile contribuisca a superare tale soglia, il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare i massimali.

8. Congruità della spesa

AVEPA, per verificare la congruità della spesa sostenuta per l'acquisto dei materiali e, ove prevista, per la messa in opera della misura di prevenzione per la quale viene richiesto l'aiuto, farà riferimento ai costi unitari massimi riportati in allegato 1 per ciascuna tipologia di sistema di prevenzione. Il richiedente l'aiuto può presentare una sola domanda, che potrà comprendere la combinazione di più misure, riferite anche a produzioni diverse facenti comunque capo alla medesima azienda.

9. Presentazione della domanda

I richiedenti la misura di aiuto dovranno presentare domanda ad AVEPA con le modalità dalla medesima definite, entro 120 giorni dall'apertura dei termini ad avvenuta pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente alla documentazione di carattere generale richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA medesima.

In allegato alla domanda dovranno essere presenti i seguenti documenti:

- Relazione sull'intervento di prevenzione da realizzare, con descrizione, quantificazione e localizzazione delle opere/attrezzature, indicazione della produzione agricola da proteggere e tipologia di fauna selvatica per la quale l'intervento è previsto, e dichiarazione che lo stesso non rappresenta intervento di sostituzione, manutenzione ordinaria o riparazione di un bene già presente in loco. Nella relazione deve essere inserito anche un prospetto analitico delle spese, dove siano riepilogati, a seconda del caso e per ciascuna tipologia di materiale acquistato, la numerosità, l'importo unitario, l'estensione della lunghezza/superficie, gli importi complessivi delle spese e dei contributi richiesti, oltre al numero di ore e prezzo unitario previsto per la loro messa in opera. La relazione deve inoltre contenere documentazione fotografica del luogo dove sarà posizionato l'oggetto dell'intervento;
- Almeno un preventivo di spesa relativo all'acquisto dei materiali e della messa in opera con indicazione analitica della tipologia/caratteristiche tecniche del materiale acquistato, della quantità ed il relativo prezzo unitario, oltre al numero di ore e prezzo unitario previsto per la loro messa in opera;
- Il richiedente, qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di intervento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia del documento



6114b236



- evidenziante la titolarità del diritto di proprietà;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla DGR n. 690 del 21.05.2018, pubblicata nel BUR n. 53 del 01.06.2018.

Nel caso di recinzioni perimetrali meccaniche fisse, dovranno altresì essere presentati in sede di istanza:

- Elaborato grafico (estratto di mappa in scala 1:2000) riportante l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento con indicato il tracciato progettato;
- Autorizzazioni, ove previste in base alla normativa vigente, alla realizzazione dell'intervento. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 40 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda stessa. In allegato alla domanda deve, comunque, essere presentata la documentazione attestante l'avvio delle procedure autorizzative riportante la data di presentazione della richiesta;
- Eventuale autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare su superfici in affitto;
- Autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area;
- il richiedente, qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di intervento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'intervento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.

I documenti di cui sopra sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

10. Istruttoria delle domande e approvazione dell'elenco delle domande ammissibili

AVEPA riceve le domande di contributo, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la spesa ammissibile totale, corrispondente all'importo massimo teorico dell'aiuto. In continuità con le modalità di erogazione di contributi a titolo di prevenzione previgenti all'entrata in vigore della Convenzione tra la Regione ed AVEPA, saranno ammesse a contribuzione tutte le istanze risultate ammissibili, senza attribuzione di punteggio e quindi senza formazione di una graduatoria di priorità. Qualora il totale delle spese ammissibili di tutte le istanze ammissibili superi l'ammontare dello stanziamento previsto per il bando, AVEPA procede operando una riduzione proporzionale dei contributi effettivamente riconoscibili a ciascun beneficiario, commisurata allo stanziamento, tenuto conto altresì dell'importo minimo dell'aiuto riconoscibile, fissato in € 100,00 come da precedente articolo 7.

AVEPA procede quindi all'approvazione delle domande ammissibili e del relativo ammontare dell'aiuto riconoscibile, adottando il relativo provvedimento di concessione.

11. Limitazioni

Al presente bando si applicano le limitazioni previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 concernenti l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonché dei relativi provvedimenti attuativi nazionali, tra cui da ultimo il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 22 giugno 2020, che ha stabilito l'innalzamento ad € 25.000,00 del massimale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di un triennio finanziario alle imprese del settore agricolo.

12. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, di durata pari a 3 anni, in analogia a quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1



61146236



degli Indirizzi procedurali generali del PSR per gli investimenti non produttivi.

13. Termini per la conclusione degli interventi e rendicontazione delle spese

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati, secondo le modalità previste ai par. 14 e 15, entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione.

14. Modalità e termini di erogazione dei contributi

AVEPA provvede, previa verifica della documentazione giustificativa di spesa, con proprio atto alla liquidazione e pagamento dell'aiuto riconosciuto, effettuando le attività di recupero degli eventuali aiuti indebitamente erogati.

Il contributo concesso è liquidato in un'unica soluzione sulla base della domanda di pagamento e della documentazione attestante la spesa sostenuta. Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture.

Ai fini del riconoscimento della spesa in fase di istruttoria di pagamento l'intervento deve risultare funzionale e rispettare gli obiettivi originali del progetto ammesso.

Le spese devono essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto e devono essere rispettate le disposizioni previste dal par. 2.7 "Con quali strumenti e con quali limiti dar corso ad una spesa?" degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR (Allegato B - DGR n. 2112/2017 e ss.mm.ii.). Sono pertanto ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale della stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale del pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. , fattura n. del , della ditta). Nel caso in cui il bonifico o la Riba non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);
- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno, la data di valuta e la fotocopia dell'assegno emesso;
- e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso



6114b236



viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);

- f) Pagamenti effettuati mediante carta di credito o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con la quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti mediante carte prepagate.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in loco, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

1. I pagamenti siano stati regolati in contanti;
2. I pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro dell'usato da parte del venditore;
3. I pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia delegato ad operare su di essi;
4. L'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50,00 Euro.

15. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

Documenti specifici richiesti sono:

1. fatture delle spese sostenute corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento;
2. copia delle schede tecniche dell'attrezzatura acquistata, da cui si evinca anche la certificazione prevista nell'Allegato 1;
3. relazione conclusiva sull'intervento realizzato con quadro di raffronto rispetto a quanto inizialmente previsto.

Esclusivamente per la rendicontazione dei progetti che riguardano le recinzioni metalliche fisse, oltre alla documentazione sopra riportata, il beneficiario dovrà produrre:

1. tracciato dell'intervento realizzato;
2. cartografia su CTR e planimetria catastale indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento/i;
3. certificato di Regolare Esecuzione, se necessario.

16. Modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii, nonché di ogni altra pertinente normativa comunitaria in materia. Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

1. Amministrativi su tutte le domande di aiuto finalizzate a verificare la fornitura dei prodotti, dei beni e dei lavori finanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale è stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
2. In loco a campione pari almeno al dieci per cento (10%) dei soggetti ammessi a beneficio, prima dell'effettuazione del pagamento;
3. Ex post a campione pari almeno al cinque per cento (5%) dei soggetti ammessi a beneficio, per verificare il mantenimento degli impegni assunti ai fini dell'eventuale revoca dei contributi. AVEPA effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella domanda di aiuto, nonché la verifica degli aiuti "de minimis" percepiti mediante consultazione del portale nazionale per gli Aiuti di Stato. AVEPA provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all'esercizio delle attività di controllo affidate ad AVEPA medesima.



6114b236



17. Monitoraggio

Entro il 31 gennaio 2025 AVEPA rendiconta alla Regione del Veneto l'utilizzazione delle somme assegnate in attuazione del provvedimento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti e degli importi liquidati in regime "de minimis", nonché i dati relativi agli interventi finanziati.

18. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente. Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate ad AVEPA si fa rinvio a quanto contenuto negli "Indirizzi procedurali generali" approvati con DGR n. 2112 del 19 dicembre 2017 e ss.mm.ii.). Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l'attuazione delle precedenti disposizioni, saranno fissate con atto del Direttore regionale competente.



6114b236



ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI METODI DI PREVENZIONE USATI PIU' COMUNEMENTE PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DEGLI ALLEVAMENTI

Al fine di fornire indicazioni relativamente all'adeguatezza del materiale di prevenzione rispetto alle esigenze, si indicano di seguito le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione finanziati dal bando.

Sistemi di prevenzione diversi da quelli indicati possono essere adottati, e quindi risultare ammissibili a contribuzione, qualora la loro efficacia specifica sia stata testata e attestata da Istituti di ricerca, Università o dai produttori stessi mediante certificazione.

Qualora richiesto, i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, dovranno essere certificati dalle ditte produttrici in merito a:

- conformità alle norme di legge vigenti;
- ove pertinente, rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- idoneità tecnica per le specie per le quali viene adottato il sistema di prevenzione (non necessario per le recinzioni perimetrali meccaniche).

Recinzioni perimetrali meccaniche

Recinzione costituita da rete metallica a maglia fissa o maglia sciolta montata in modo continuo su pali di adeguato diametro e adeguata altezza in funzione della specie animale nei confronti della quale viene prevista la protezione. La recinzione deve interessare l'intero perimetro della coltura e deve essere chiusa con cancelli. Solo se preventivamente attestato dai tecnici competenti per la verifica dell'avvenuta messa in opera della prevenzione, nel caso di particolari condizioni orografiche e di accesso agli appezzamenti da parte della fauna selvatica oggetto dell'intervento di prevenzione, la recinzione potrà non interessare l'intero perimetro della coltura. Al fine di evitare l'istituzione di "fondo chiuso" a termini di legge, le recinzioni devono essere varcabili a fini venatori attraverso cancelli o scale adeguate. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno ed essere poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia.

Per il capriolo l'altezza minima è fissata in m. 1,80; per cervo e daino l'altezza minima è fissata in m. 2,00; per il cinghiale l'altezza minima è fissata in m. 1,20 fuori terra e la rete deve essere interrata per una profondità minima di 30 cm. La rete deve essere preferibilmente del tipo rigido utilizzato in edilizia, di diametro non inferiore a 6 mm e maglia di 10x10 cm minima e 20x20 cm massima.

Per i lagomorfi, roditori e altri meso e micromammiferi, deve essere prevista rete elettrosaldata di altezza 1 metro con maglia 4x4 cm, interrata per una profondità di 30 cm.

Sono ammesse recinzioni realizzate con rete elettrosaldata o zincata a maglia ritorta, interrata, fino ad un'altezza di 70 cm e rete più leggera (zincata o plastificata) per la parte più alta, fino alle altezze indicate. Nel caso in cui fosse impossibile interrare la rete per evitare lo scavo, è possibile utilizzare una fascia di rete posta esternamente alla recinzione, appoggiata al terreno e legata alla rete verticale. La rete dovrà essere di tipo zincato a maglia sciolta, per una larghezza di almeno 60 cm e mantenuta salda al terreno con ponticelli metallici o altra soluzione.

Spesa massima ammissibile per i materiali: Euro 9,00/ml; nel caso di recinzione "doppia" (per ungulata + per lagomorfo), Euro 12,00/ml

Spesa massima ammissibile per la messa in opera: 50% della spesa ammissibile per i materiali

Protezioni meccaniche antiuccelli

Rete a protezione di frutteti di dimensioni idonee in base alle prescrizioni del produttore. Le reti devono coprire l'intera superficie e devono essere poste a copertura totale anche dei fianchi del frutteto. Possono prevedere l'apertura temporanea nei periodi dell'anno in cui non sussiste rischio di danneggiamento.

Spesa massima ammissibile: Euro 0,15/mq

Protezioni meccaniche individuali

Shelter plastici, possibilmente fotodegradabili, a protezione delle singole piante dei giovani impianti di frutteti o vigneti. Protezioni in rete fissata su pali di supporto a protezione delle singole piante di frutteti o vigneti.



61146236



Per lagomorfi e roditori, l'altezza minima deve essere di cm. 60; per il capriolo l'altezza minima deve essere cm. 120; per cervo e daino l'altezza minima deve essere cm. 180.

Spesa massima ammissibile per i materiali: Euro 0,38/pezzo (h. 60 cm); Euro 1,40/pezzo (h. 120 cm); Euro 2,00/pezzo (h. 180 cm).

Spesa massima ammissibile per la messa in opera: 30% della spesa ammissibile per i materiali

Recinzioni elettriche

Recinzioni a più ordini di fili percorse da corrente generata da elettrificatori di adeguata potenza in funzione della dimensione della recinzione e della tipologia di cavi utilizzata. Gli elettrificatori possono essere alimentati da linea elettrica, o pile/ batterie. In questo ultimo caso, possono essere integrati da pannello fotovoltaico correttamente dimensionato. I fili devono essere collegati con il polo positivo, e il polo negativo deve essere collegato con idoneo impianto di messa a terra. In taluni casi può essere previsto il collegamento del polo negativo anche per uno o più ordini di filo alternati a quelli collegati al polo positivo, per garantire la trasmissione di corrente anche in fase di salto degli animali. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. La manutenzione delle recinzioni deve garantire la rimozione costante della vegetazione che cresce nella fascia sottostante i fili, per impedire che il contatto tra le due componenti chiuda il circuito riducendo o annullando la sua efficacia. Le recinzioni elettrificate devono essere messe in opera almeno 30 giorni prima del periodo in cui lo stadio fenologico della coltura la rende soggetta a danno. L'intensità di corrente misurata con apposite strumentazioni lungo tutto il perimetro e in particolar modo nei punti più distanti dall'elettrificatore, non deve essere inferiore ai 0,3 Joule e ai 3500 volts, e deve essere garantita nell'arco delle 24 ore. La recinzione elettrificata deve essere segnalata con appositi cartelli ad alta visibilità lungo le vie di accesso e a distanza adeguata lungo tutto il perimetro. Per il cinghiale il numero di fili deve essere non inferiore a 3, con il primo filo posizionato tra i 15 e i 25 cm da terra e quelli successivi a distanze crescenti dello stesso ordine di grandezza. Tutti i fili devono condurre il polo positivo.

Per il capriolo il numero di fili deve essere non inferiore a 5 posti a una distanza di 20 cm l'uno dall'altro a partire da 20 cm dal terreno. Per evitare che gli animali saltino tra i fili, è opportuno, a partire dal terzo filo, alternare il collegamento al polo negativo a quello al polo positivo.

Per il cervo e daino il numero di fili deve essere non inferiore a 7 posti a una distanza di 25 cm l'uno dall'altro a partire da 25 cm dal terreno. Per evitare che gli animali saltino tra i fili, è opportuno, a partire dal terzo filo, alternare il collegamento al polo negativo a quello al polo positivo.

Per i lagomorfi e altri mesomammiferi il numero di fili deve essere non inferiore a 4, posti a una distanza di 10 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno.

In tutti i casi, i fili devono essere montati su appositi isolatori posti sulla parte interna del recinto rispetto ai pali di sostegno.

Spesa massima ammissibile: Euro 400,00/pezzo per kit di elettrificazione collegato a rete fissa (elettrificatore + impianto di messa a terra + tester); Euro 500,00/pezzo per kit di elettrificazione alimentato a batteria/pile senza pannello fotovoltaico (elettrificatore + impianto di messa a terra + tester + batteria/pile); Euro 600,00/pezzo per kit di elettrificazione alimentato a batteria/pile con pannello fotovoltaico (elettrificatore + impianto di messa a terra + tester + batteria/pile + pannello fotovoltaico); Euro 3,50/ml di recinzione per cavi, conduttori, isolatori, pali e cartelli.

Spesa massima ammissibile per la messa in opera: Euro 1,00/ml di recinzione

Dissuasori acustici

Cannoncini a gas per dissuasione avifauna; dissuasori acustici, questi ultimi ritenuti presidi non idonei per la specie cinghiale e limitatamente efficaci per i cervidi.

Spesa massima ammissibile: Euro 300,00/pezzo per cannoncini a gas; € 500/pezzo per dissuasori acustici, comprensivo di batteria, pannello fotovoltaico e sensore remoto.

Dissuasori visivi

Spesa massima ammissibile: Euro 150,00/pezzo per pallone a elio antivolatili; Euro 30,00 per kit palloni predator; € 500,00/pezzo per dissuasore luminoso completo di batteria, pannello fotovoltaico e sensore luminoso; Euro 50,00/pezzo per sagoma di predatore a funzionamento meccanico; Euro 0,50/ml per nastro olografico antiuccelli.

Dissuasori a ultrasuoni

Specifici per le specie di interesse come da indicazioni delle ditte produttrici, con le seguenti



6114b236



caratteristiche:

- Capacità di alimentazione autonoma tramite uso di energie alternative
- Allocazione dinamica di un vasto range di frequenze nella banda ultrasonica
- Eventuale localizzazione mediante GPS Tracker (ricevitore GPS e ricetrasmittitore GSM/GPRS integrato)
- Eventuale telegestione da remoto mediante rete mesh multihop a basso consumo energetico

Spesa massima ammissibile: Euro 450,00/pezzo



6114b236





**BANDO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI "DE MINIMIS" A
TITOLO DI INDENNIZZO FORFETTARIO E PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI
DANNI DA FAUNA SELVATICA ITTIOFAGA ALLE PRODUZIONI
DELL'ACQUACOLTURA
(Regolamento (UE) 717/2014; articolo 28 L.r. 50/1993; DGR 945 del 14/07/2020)**

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 717/2014 e ss.mm.ii.;
- L. 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea;
- L. 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 26;
- L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, articolo 28;
- DGR 945 del 14 luglio 2020 "Convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993"

2. Dotazione finanziaria

Lo stanziamento per l'anno 2023 per il presente bando è quantificato in € 80.000,00, di cui € 60.000,00 per la Misura 1. "Indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura", mentre per la Misura 2. "Prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura" verranno utilizzate le pertinenti entrate assegnate con precedenti provvedimenti di riparto ad AVEPA nel corso dei passati esercizi e non ancora utilizzate pari a euro 20.000,00.

3. Obiettivi

Il presente bando è finalizzato, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 28 della L.R. 50/1993:

1. all'erogazione di contributi in regime "de minimis" alle imprese che esercitano attività di piscicoltura in forma estensiva nel territorio della regione Veneto, a titolo di compensazione forfettaria per la minor produzione, nell'anno precedente a quello del bando, dovuta alla presenza di avifauna protetta ittiofaga, e per i costi della prevenzione e protezione delle produzioni nei confronti delle stesse specie ittiofaghe, in forma eventualmente complementare all'aiuto erogato per la medesima annualità in adesione alla Misura 2.54 del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca, ai sensi del Reg. (UE) 508/2014, art. 54);
2. alla corresponsione di contributi in regime "de minimis" alle imprese che esercitano attività di piscicoltura nel territorio della regione Veneto che non accedono alla misura 1, per l'installazione di sistemi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura.

4. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi previsti dalle misure del presente bando le imprese di acquacoltura che esercitano attività di piscicoltura nel territorio della regione Veneto, anche parzialmente ricadente all'interno di aree protette ai sensi della L. n. 394/1991 e in aree a divieto di caccia. Si applicano i seguenti criteri generali di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente:

- essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso a contributi regionali e ai contributi al settore della pesca e acquacoltura;
- essere iscritto all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del fascicolo aziendale;
- sono escluse dalla possibilità di accedere al presente bando le imprese connesse a persone che ricadano in una o più delle situazioni di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- sono escluse dalla possibilità di accedere al presente bando le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.



9d4b0ae9



MISURA 1. Indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura**5. Interventi ammissibili**

Sono ritenuti ammissibili a contributo gli interventi relativi all'attività di allevamento ittico di tipo estensivo in acque interne al territorio della regione Veneto, anche ricadenti in aree protette ai sensi della L. 394/1991 e in aree a divieto di caccia. Il contributo erogato si configura come compensazione forfettaria annuale, riferita all'anno 2022, del danno economico ricadente sull'impresa conseguente alla sottrazione di prodotto ittico delle specie di interesse commerciale da parte dell'avifauna ittiofaga presente in forma stanziale o stagionale nel territorio regionale, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Cormorano e al Marangone minore.

I criteri minimi per l'ammissibilità alla contribuzione sono:

- allevamento in essere in modalità estensiva di specie ittiche di interesse commerciale su superfici acquee interne al territorio della regione Veneto, anche ricadenti in aree protette ai sensi della L. 394/1991 e in aree a divieto di caccia, di estensione minima di 20 ha;
- adozione di adeguati sistemi di protezione (reti antiuccello, dissuasori, ecc) almeno a carico delle vasche/peschiere esterne di pertinenza dell'azienda;
- comprovata attività di semina di specie ittiche di interesse commerciale nelle superfici destinate all'allevamento estensivo nelle due annualità antecedenti quella di riferimento del bando (per il bando 2023: l'annualità di riferimento è il 2022, le semine sono riferite al biennio 2020-2021).

6. Documentazione da presentare in sede di istanza

In aggiunta alla documentazione di carattere generale richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, in sede di istanza il richiedente deve presentare:

- autodichiarazione resa ai sensi di legge relativa al dato di fatturato per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale espresso in euro al netto dell'IVA, riferito all'anno per cui si richiede il contributo forfettario, che corrisponde all'anno precedente a quello del bando - per il bando 2023 l'anno di riferimento è il 2022 (produzioni nette vendute suddivise per specie espresse in chilogrammi e ricavi della vendita al netto dell'IVA espressi in euro);
- autodichiarazione resa ai sensi di legge relativa ai dati stagionali di semina delle specie ittiche di interesse commerciale nelle aree di allevamento estensivo riferiti ai due anni precedenti quello di riferimento (per l'anno di riferimento 2022, semine 2020 e 2021). In sede di dichiarazione, si deve specificare, per ciascuno dei due anni, le specie acquisite per la semina, il quantitativo per ciascuna specie, nominativo/i di eventuali fornitori esterni, il tutto come risultante dai pertinenti registri di allevamento e dalla relativa documentazione sanitaria;
- autodichiarazione relativa all'adozione di adeguati sistemi di protezione (reti antiuccello, dissuasori, ecc) almeno a carico delle vasche/peschiere esterne di pertinenza dell'azienda.

7. Entità e limiti dell'aiuto regionale

I contributi complessivamente attribuiti a fronte di tutte le istanze risultate ammissibili all'istruttoria amministrativa e tecnica da parte di AVEPA sono determinati, in misura pari al 30% del valore della produzione annuale (VP) così come sotto definita, nei limiti delle risorse stanziare per la Misura 1 di cui al punto 2, con conseguente riduzione proporzionale del contributo per ogni singolo beneficiario. Il contributo forfettario riconoscibile per beneficiario è comunque fissato nella misura massima di Euro 10.000,00.

L'importo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis per singolo beneficiario per il comparto della pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (UE) 717/2014 e ss.mm.ii., pari ad € 30.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima azienda nell'arco di tre esercizi fiscali ed € 200.000,00 per quanto riguarda il de minimis generale. A tale proposito, coerentemente con gli orientamenti espressi dalla Giunta regionale con DGR 1572 del 17/11/2020, fermo restando che la concessione di nuovi aiuti de minimis non può comportare il superamento dei massimali, nel caso in cui il contributo ammissibile contribuisca a superare tale soglia, il contributo



9d4b0ae9



concesso sarà ridotto al fine di rispettare i massimali.

Il valore della produzione annuale è così definito:

VP: valore della produzione annuale dell'impresa di acquacoltura richiedente il contributo, inteso come valore del fatturato annuo, riferito all'anno 2022, per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale espresso in Euro al netto dell'IVA.

8. Presentazione della domanda

I richiedenti la misura di aiuto dovranno presentare domanda ad AVEPA con le modalità dalla medesima definite, entro 30 giorni dall'apertura dei termini ad avvenuta pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente alla documentazione di carattere generale richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA medesima e alle autodichiarazioni e documentazione tecnica descritte al precedente punto 6. Dette autodichiarazioni e documentazione tecnica sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

9. Istruttoria delle domande e approvazione dell'elenco delle domande ammissibili

AVEPA riceve le domande di contributo, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente il contributo concedibile calcolato in applicazione dei criteri di cui al precedente punto 7.

AVEPA procede quindi all'approvazione delle domande ammissibili e del relativo ammontare dell'aiuto riconoscibile, adottando il relativo provvedimento di concessione e liquidazione.

10. Modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli

Tutti i controlli in fase di ammissibilità e pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii., nonché di ogni altra pertinente normativa comunitaria in materia. Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti alle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, AVEPA effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di carattere tecnico contenute nella domanda di aiuto su un campione di non meno del 30% delle istanze, nonché la verifica degli aiuti "de minimis" percepiti mediante consultazione del portale nazionale per gli Aiuti di Stato.

AVEPA provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all'esercizio delle attività di controllo affidate ad AVEPA medesima.



9d4b0ae9



MISURA 2. Interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura**11. Interventi ammissibili****11.1 Requisiti dei beneficiari e limiti territoriali**

Possono accedere alla misura di aiuto le imprese di acquacoltura, in possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 4, che esercitano attività di piscicoltura nel territorio della regione Veneto, anche parzialmente ricadente all'interno di aree protette ai sensi della L. 394/1991, con esclusione del territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, e in aree a divieto di caccia. Sono altresì escluse:

- Imprese di acquacoltura che esercitano allevamento di specie ittiche in modalità estensiva su superfici acquee pari o superiori a 20 ha (valli da pesca), che possono accedere alla Misura 1;
- Allevamenti di specie ittiche a finalità di pesca sportiva, che non si configurano come a prevalente attività agricola.

11.2 Tipologia di intervento e spese ammissibili

Sono ammissibili a contribuzione gli interventi di copertura delle vasche esterne con reti antiuccello, a maglia idonea alla protezione dalle predazioni in base alle prescrizioni del produttore. Le reti devono essere poste a copertura totale dell'intera superficie acquea interessata dall'intervento e possono prevedere l'apertura temporanea nei periodi di assenza di pesce nel bacino interessato.

Le reti impiegate devono essere certificate dalla ditta produttrice in merito a:

- Conformità alle norme di legge vigenti;
- Se pertinente, rischio nullo per l'*incolumità* degli animali e delle persone;
- Idoneità tecnica per le finalità per le quali viene adottato il sistema di prevenzione.

La spesa massima ammissibile per i materiali è di Euro 0.15/mq, la spesa massima ammissibile per la messa in opera è pari al 30% della spesa ammissibile per i materiali.

11.3 Spese non ammissibili

Non sono considerati ammissibili:

- Interventi di mera sostituzione;
- Interventi e acquisti realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- Opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
- Acquisto di materiali usati;
- Spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- Spese di noleggio attrezzature;
- Contributi in natura, così come definiti dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR (Allegato B - DGR n. 2112/2017 e ss.mm.ii.);
- Oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'intervento/acquisto;
- IVA e altre imposte e tasse.

12. Entità e limiti dell'aiuto regionale

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa è pari ad € 5.000,00, mentre la spesa minima ammissibile è di € 200,00. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. Qualora l'ammontare della spesa ammissibile totale di tutte le istanze risultate ammissibili superi lo stanziamento disponibile, i contributi riconoscibili saranno ridotti in misura proporzionale allo stanziamento stesso, comunque non oltre il contributo minimo riconoscibile pari ad € 100,00.

L'importo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis per singolo beneficiario, pari ad € 30.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti all'acquacoltura concedibili ad una medesima azienda nell'arco di tre esercizi fiscali ed € 200.000,00 per quanto riguarda il de minimis generale. A tale proposito,



9d4b0ae9



coerentemente con gli orientamenti espressi dalla Giunta regionale con DGR 1572 del 17/11/2020, fermo restando che la concessione di nuovi aiuti de minimis non può comportare il superamento dei massimali, nel caso in cui il contributo ammissibile contribuisca a superare tale soglia, il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare i massimali

13. Congruità della spesa

AVEPA, per verificare la congruità della spesa sostenuta per l'acquisto dei materiali e per la messa in opera dell'intervento di prevenzione per la quale viene richiesto l'aiuto, farà riferimento ai costi unitari massimi di cui al precedente punto 11. Il richiedente l'aiuto può presentare una sola domanda, che potrà comprendere anche più interventi riferiti anche a allevamenti diversi facenti comunque capo alla medesima azienda, nei limiti della spesa massima ammissibile.

14. Presentazione della domanda

I richiedenti la misura di aiuto dovranno presentare domanda ad AVEPA con le modalità dalla medesima definite, entro 90 giorni dall'apertura dei termini ad avvenuta pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente alla documentazione di carattere generale richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA medesima.

In allegato alla domanda dovranno essere presenti i seguenti documenti:

- Relazione sull'intervento di prevenzione da realizzare, con descrizione, quantificazione e l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento, descrizione, quantificazione e localizzazione delle opere/attrezzature, indicazione della produzione ittica da proteggere e della fauna da cui si intende proteggersi. Nella relazione deve essere inserito anche un prospetto analitico delle spese, dove siano riepilogati, per ciascuna tipologia di materiale acquistato, gli importi unitari (euro a mq), l'estensione della superficie (in mq), gli importi complessivi delle spese e dei contributi richiesti, oltre al numero di ore e prezzo unitario previsto per la loro messa in opera. La relazione deve inoltre contenere documentazione fotografica del luogo dove sarà posizionato l'oggetto dell'intervento. Inoltre, nella relazione deve essere chiarito che l'intervento non ha lo scopo di sostituire/riparare/manutenere beni già presenti in loco;
- Almeno un preventivo di spesa relativo all'acquisto dei materiali e della messa in opera con indicazione analitica della tipologia/caratteristiche tecniche del materiale acquistato, della quantità ed il relativo prezzo unitario, oltre al numero di ore e prezzo unitario previsto per la loro messa in opera;
- Autorizzazioni, ove previste in base alla normativa vigente, alla realizzazione dell'intervento. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 40 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda stessa. In allegato alla domanda deve, comunque, essere presentata la documentazione attestante l'avvio delle procedure autorizzative riportante la data di presentazione della richiesta;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla DGR n. 690 del 21.05.2018, pubblicata nel BUR n. 53 del 01.06.2018.
- Eventuale autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare su superfici in affitto;
- Autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area;

I documenti di cui sopra sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

15. Istruttoria delle domande e approvazione dell'elenco delle domande ammissibili

AVEPA riceve le domande di contributo, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la spesa ammissibile totale, corrispondente all'importo massimo teorico dell'aiuto. Saranno ammesse a contribuzione tutte le istanze risultate ammissibili, senza attribuzione di punteggio e quindi senza formazione di una graduatoria di priorità. Qualora il totale delle spese ammissibili di tutte le istanze ammissibili superi l'ammontare dello stanziamento previsto



9d4b0ae9



per il bando, AVEPA procede operando una riduzione proporzionale dei contributi effettivamente riconoscibili a ciascun beneficiario, commisurata allo stanziamento, tenuto conto altresì dell'importo minimo dell'aiuto riconoscibile, fissato in € 100,00 come da precedente articolo 12.

AVEPA procede quindi all'approvazione delle domande ammissibili e del relativo ammontare dell'aiuto riconoscibile, adottando il relativo provvedimento di concessione.

16. Termini per la conclusione degli interventi e rendicontazione delle spese

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati, secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 17 e 18, entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione.

17. Modalità e termini di erogazione dei contributi

AVEPA provvede, previa verifica della documentazione giustificativa di spesa, con proprio atto alla liquidazione e pagamento dell'aiuto riconosciuto, effettuando le attività di recupero degli eventuali aiuti indebitamente erogati.

Il contributo concesso è liquidato in un'unica soluzione sulla base della domanda di pagamento e della documentazione attestante la spesa sostenuta. Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture.

Ai fini del riconoscimento della spesa in fase di istruttoria di pagamento l'intervento deve risultare funzionale e rispettare gli obiettivi originali del progetto ammesso.

Le spese devono essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto e devono essere rispettate le disposizioni previste dal par. 2.7 "Con quali strumenti e con quali limiti dar corso ad una spesa?" degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR (Allegato B - DGR n. 2112/2017 e ss.mm.ii.). Sono pertanto ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale della stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale del pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. , fattura n. del , della ditta.....). Nel caso in cui il bonifico o la Riba non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);
- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno, la data di valuta e la fotocopia dell'assegno emesso;
- e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento



9d4b0ae9



effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);

- f) Pagamenti effettuati mediante carta di credito o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con la quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti mediante carte prepagate.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in loco, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

1. I pagamenti siano stati regolati in contanti;
2. I pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro dell'usato da parte del venditore;
3. I pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
4. L'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50,00 Euro.

18. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

Documenti specifici richiesti sono:

1. fatture delle spese sostenute corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento;
2. copia delle schede tecniche dell'attrezzatura acquistata, da cui si evinca anche la certificazione prevista dal bando;
3. relazione conclusiva sull'intervento realizzato con quadro di raffronto rispetto a quanto inizialmente previsto.
4. cartografia su CTR e planimetria catastale indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento/i;
5. certificato di Regolare Esecuzione, se necessario.

19. Modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii., nonché di ogni altra pertinente normativa comunitaria in materia. Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

1. Amministrativi su tutte le domande di aiuto finalizzate a verificare la fornitura dei prodotti, dei beni e dei lavori finanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale è stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
2. In loco a campione pari almeno al dieci per cento (10%) dei soggetti ammessi a beneficio, prima dell'effettuazione del pagamento;
3. Ex post a campione pari almeno al cinque per cento (5%) dei soggetti ammessi a beneficio, per verificare il mantenimento degli impegni assunti ai fini dell'eventuale revoca dei contributi. AVEPA effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella domanda di aiuto, nonché la verifica degli aiuti "de minimis" percepiti mediante consultazione del portale nazionale per gli Aiuti di Stato. AVEPA provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all'esercizio delle attività di controllo affidate ad AVEPA medesima.



9d4b0ae9



DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE MISURE**20. Limitazioni**

Al presente bando si applicano le limitazioni previste dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

21. Monitoraggio

Entro il 30 giugno 2024 AVEPA rendiconta alla Regione del Veneto l'utilizzazione delle somme assegnate in attuazione del provvedimento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti e degli importi liquidati in regime "de minimis", nonché i dati relativi agli interventi finanziati.

22. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente. Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate ad AVEPA si fa rinvio a quanto contenuto negli "Indirizzi procedurali generali" approvati con DGR n. 2112 del 19 dicembre 2017). Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l'attuazione delle precedenti disposizioni, saranno fissate con atto del Direttore regionale competente.



9d4b0ae9

